

TELEFONICA S.p.A. - ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. - SINTONIA S.p.A. - INTESA SANPAOLO S.p.A. - MEDIOBANCA S.p.A. - ALLEANZA TORO S.p.A. - INA ASSITALIA S.p.A. - GENERALI LEBENVERSICHERUNG A.G. - GENERALI VIE S.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 130 del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), si riporta di seguito un estratto dell'accordo di investimento ("Accordo di Coinvestimento") e del patto parasociale ("Patto Parasociale") sottoscritti in data 28 aprile 2007 tra Telefonica S.p.A., società spagnola avente sede legale in Madrid, Gran Via n. 28, 28013, Spagna ("TE"), Assicurazioni Generali S.p.A. ("AG"), Sintonia S.p.A., società lussemburghese avente sede legale in Place d'Armes 1, L-1136 Lussemburgo ("SI"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("IS"), e Mediobanca S.p.A. ("MB") unitamente a TE, AG, SI e IS, le "Parti".

In data 25 ottobre 2007 le Parti hanno concluso un accordo modificativo dell'Accordo di Coinvestimento e del Patto Parasociale (il "Accordo Modificativo"), con il quale hanno, tra le altre cose, preso atto e riconosciuto che la partecipazione in TI facente capo ad AG risulta suddivisa tra le seguenti società controllate da AG, che hanno aderito all'Accordo di Coinvestimento ed al Patto Parasociale: Allianza Assicurazioni S.p.A. ("Allianza"), INA Assitalia S.p.A. ("INA"), Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung A.G. ("Volksfürsorge Deutsche"), Generali Vie S.A. ("Generali Vie") (Assicurazioni Generali S.p.A., Allianza, INA, Volksfürsorge Deutsche e Generali Vie sono congiuntamente definite "AG"), e tutte tali società, ad eccezione di Assicurazioni Generali, sono di seguito definite le "Altre Società del Gruppo Generali". Al riguardo, ai sensi dell'Accordo Modificativo, le Parti hanno convenuto che (i) ciascuna delle Altre Società del Gruppo Generali aderisce all'Accordo di Coinvestimento ed al Patto Parasociale, così come emendati e modificati, ed al contratto di acquisizione avente ad oggetto l'intero capitale di Olimpia S.p.A. (il "Contratto di Acquisizione"); (ii) AG dovrà far sì che AG e le altre società del Gruppo Generali che divengono azionisti di Telco secondo quanto previsto nell'Accordo Modificativo agiscano come una singola Parte nei confronti delle altre Parti ed adempiano alle loro obbligazioni in conformità all'Accordo di Coinvestimento ed al Patto Parasociale, così come emendati e modificati, ed al Contratto di Acquisizione, fermo restando che AG sarà responsabile in solido per ogni inadempimento di tali obbligazioni - escluse le obbligazioni già adempite al Closing - da parte di ciascuna delle Altre Società del Gruppo Generali; (iii) ogni riferimento ad AG nell'Accordo di Coinvestimento e nel Patto Parasociale sarà considerato fatto ad AG e alle Altre Società del Gruppo Generali per le rispettive percentuali e, ove del caso, come ad una singola Parte contrattuale ("unica parte compressa"); (iv) ogni comunicazione ad AG e alle altre società del Gruppo Generali che divengono azionisti di Telco secondo quanto sopra previsto sarà effettuata da ciascuna delle Parti direttamente ad AG anche per conto di tali altre società del Gruppo Generali; e (v) in caso di successivo cambio di controllo di una delle Altre Società del Gruppo Generali, le azioni di Telco detenute dalla stessa dovranno essere trasferite ad AG prima che tale cambio di controllo abbia luogo.

Ai sensi dell'Accordo Modificativo, le Parti hanno inoltre convenuto che la trasformazione di Telco in società per azioni avverrà al Closing, fermo restando che Telco sarà posta in liquidazione ed a ciascuna Parte (senza pregiudizio per ogni altro diritto che essa potrebbe avere ai sensi dell'Accordo di Coinvestimento in caso di inadempimento di un'altra Parte) saranno restituiti tutti i propri conferimenti, al netto di tutte le spese sostenute ed imposte pagate, qualora, per qualsiasi ragione, (i) l'Acquisizione non sia completata entro 195 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Acquisizione o (ii) la trasformazione non sia registrata entro 5 giorni dal pagamento degli Aumenti di Capitale. Resta inteso e convenuto che le Parti dovranno in ogni caso agire nel pieno rispetto del Patto Parasociale in pendenza della registrazione della trasformazione.

Si segnala in via preliminare che:

- in data 4 maggio 2007 le Parti hanno sottoscritto con Pirelli & C. S.p.A., Sintonia S.p.A. e SI il contratto di compravendita avente ad oggetto il 100% del capitale di Olimpia S.p.A. ("Olimpia"), ai termini e condizioni già annunciati con il comunicato stampa del 28 aprile u.s.;

- il trasferimento dell'intero capitale di Olimpia è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità antitrust e regolatorie;

- secondo quanto previsto nel contratto di compravendita, al trasferimento delle Azioni Olimpia, verrà sciolto il patto attualmente in vigore tra Pirelli & C. S.p.A., Sintonia S.p.A., SI, Olimpia, MB e AG, stipulato in data 18 ottobre 2006, che rimarrà pertanto in vigore sino a tale data;

- in data 23 ottobre 2007, l'autorità brasiliana regolatrice delle telecomunicazioni ("ANATEL") ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato stampa con il quale informava dell'approvazione dell'Acquisizione con la richiesta di compiere determinate azioni volte ad assicurare che le attività brasiliane del Gruppo Telefonica e del Gruppo Telecom Italia rimangano separate (l'"Approvazione ANATEL"). Ai sensi dell'Accordo Modificativo, le Parti hanno preso atto del contenuto dell'Approvazione ANATEL e ciascuna delle Parti si impegna, fintantoché rientri nei propri poteri, a dare attuazione al contenuto della stessa attraverso gli appropriati strumenti legali e azioni.

- in data 25 ottobre 2007, Telco ha acquistato l'intero capitale sociale di Olimpia e sono stati eseguiti gli Aumenti di Capitale.

- con atto di fusione in data 17 dicembre 2007 ed efficace dal 18 dicembre 2007, Olimpia si è fusa per incorporazione in Telco e per l'effetto Olimpia si è estinta e le azioni rappresentati l'intero capitale sociale della stessa Olimpia sono state annullate senza scambio.

- con atto di fusione in data 23 settembre 2009 ed efficace dal 1° ottobre 2009, Allianza si è fusa per incorporazione in AG. Nel medesimo contesto della stipulazione del predetto atto di fusione è stato stipulato l'atto di conferimento a favore di Allianza Toro S.p.A., tra l'altro, anche del compendio aziendale relativo all'esercizio dell'attività assicurativa di Allianza. Il conferimento ha avuto efficacia dal 30 settembre 2009;

- con atto di fusione in data 29 dicembre 2008 ed efficace retroattivamente dal 1° gennaio 2008, Generali Lebensversicherung A.G. è stata fusa per incorporazione in Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung A.G. che ha cambiato la propria denominazione sociale in Generali Lebensversicherung A.G.;

- in data 19 novembre 2007, le Parti, in conseguenza degli impegni assunti con l'Accordo Modificativo, hanno concluso un ulteriore accordo modificativo del Patto Parasociale e dello Statuto Telco con il quale hanno dato attuazione alle disposizioni contenute nell'Approvazione ANATEL (il "Secondo Accordo Modificativo"). Le nuove previsioni introdotte dal Secondo Accordo Modificativo sono evidenziate nel presente estratto al successivo punto 5 relativo al Patto Parasociale ed al punto 13 relativo al Patto Parasociale circa la pubblicazione del Secondo Accordo Modificativo. Si segnala altresì che sono stati eliminati, perché già evidenziati nelle precedenti pubblicazioni, i punti nei quali venivano indicate le modifiche precedentemente introdotte dall'Accordo Modificativo.

- in data 28 ottobre 2009 SI ha richiesto, ai sensi dell'articolo 11(b) del Patto Parasociale, la scissione non-proporzionale di Telco.

- In medesima data le Parti diverse da SI hanno stipulato un accordo modificativo e di rinnovo del Patto Parasociale (il "Accordo Modificativo e di Rinnovo") con cui hanno concordato (i) di apportare, con efficacia dal 28 aprile 2010, alcune modifiche (sia soggettive che oggettive) al Patto Parasociale (che rimane vigente sino alla data di scadenza del 28 aprile 2010); e (ii) di rinnovare il Patto Parasociale, come modificato, per ulteriori tre anni e quindi con efficacia dal 28 aprile 2010 sino al 27 aprile 2013. Con la sottoscrizione dell'Accordo Modificativo e di Rinnovo, le Parti diverse da SI hanno altresì assunto alcuni impegni immediatamente efficaci. Detti impegni sono descritti nella sezione 1-bis dell'estratto del Patto Parasociale.

- Le evidenziazioni presenti nel corpo del testo sono volte a mostrare le modifiche apportate al Patto Parasociale dall'Accordo Modificativo e di Rinnovo. Fatta eccezione per le obbligazioni delle Parti indicate nella sezione 1-bis dell'estratto del Patto Parasociale (che sono efficaci sin dalla data di stipula dell'Accordo Modificativo e di Rinnovo), le modifiche di seguito evidenziate acquireranno efficacia a far data dal 28 aprile 2010.

Tutte le altre disposizioni, termini e condizioni previsti nel Patto Parasociale e nell'Accordo di Coinvestimento, come già emendati dall'Accordo Modificativo e dal Secondo Accordo Modificativo, sono rimaste invariate.

- ACCORDO DI COINVESTIMENTO -

1. Finalità dell'Accordo di Coinvestimento

L'Accordo di Coinvestimento ha la finalità di disciplinare l'investimento delle Parti in una società ("Telco") che acquisirà n. 4.630.233.510 azioni di Olimpia pari al 100% del capitale della società (le "Azioni Olimpia") detenute da Pirelli & C. S.p.A., da Sintonia S.p.A. e da SI. Olimpia detiene a sua volta n. 2.407.345.359 azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A. ("TI") pari al 17,99% del capitale ordinario di TI.

Secondo quanto previsto nell'Accordo di Coinvestimento ad esito dell'acquisto delle Azioni Olimpia e del conferimento delle azioni TI detenute dal gruppo AG e da MB (come descritto di seguito), Telco deterrà una partecipazione diretta ed indiretta in TI pari a circa il 23,6% del capitale ordinario di TI.

2. Capitale di Telco

L'Accordo di Coinvestimento disciplina le modalità con le quali le Parti si impegnano (i) a capitalizzare Telco in vista dell'acquisto di Azioni Olimpia, mediante gli aumenti di capitale e/o i finanziamenti suoi di seguito descritti ed (ii) a trasformare la stessa Telco da società a responsabilità limitata a società per azioni (la "Trasformazione").

Le Parti faranno sì che Telco deliberi un primo aumento di capitale (il "Primo Aumento di Capitale") che dovrà essere sottoscritto: (i) dal gruppo AG mediante conferimento di circa n. 543,4 milioni di azioni ordinarie TI pari a 4,06% del capitale ordinario di TI, e (ii) da MB mediante conferimento di circa n. 206,5 milioni di azioni ordinarie TI pari a 1,54% del capitale ordinario di TI.

Dopo il Primo Aumento di Capitale si procederà con la Trasformazione. A seguito della delibera di Trasformazione, le Parti faranno sì che Telco deliberi:

- un secondo aumento di capitale riservato a TE (il "Secondo Aumento di Capitale"), che dovrà essere interamente sottoscritto e versato da TE in denaro;
- un terzo aumento di capitale riservato a IS (il "Terzo Aumento di Capitale"), che dovrà essere interamente sottoscritto e versato da IS in denaro; e
- un quarto aumento di capitale riservato a SI (il "Quarto Aumento di Capitale"), che dovrà essere interamente sottoscritto e versato da SI in denaro.

Successivamente al perfezionamento del Primo Aumento di Capitale, del Secondo Aumento di Capitale, del Terzo Aumento di Capitale e del Quarto Aumento di Capitale (di seguito gli "Aumenti di Capitale") il capitale sociale di Telco sarà ripartito tra le Parti come indicato nella tabella che segue, fermo restando che AG, MB, IS e SI deterranno esclusivamente Azioni A (come di seguito definite), mentre TE deterrà esclusivamente Azioni B (come di seguito definite).

	N. Azioni	% su cap.
Gruppo Assicurazioni Generali	543.364.315	28,014%
Intesa Sanpaolo	206.464.495	10,645%
Mediobanca	206.464.495	10,645%
Sintonia	162.752.995	8,391%
Totale Azioni A	1.119.046.300	57,694%
Telefonica (Azioni B)	820.569.068	42,306%
Totale	1.939.615.368	100,00%

L'Accordo di Coinvestimento prevede inoltre che, subito dopo l'acquisto delle Azioni Olimpia, Telco deliberi un quinto aumento di capitale in denaro (il "Quinto Aumento di Capitale") ripartito come segue:

(a) una quota del Quinto Aumento di Capitale, pari alla quota del capitale sociale di Telco posseduta da TE, sarà rappresentata da Azioni B e sarà riservata alla sottoscrizione di TE che avrà facoltà di sottoscrivere tale quota entro e non oltre il termine di 6 mesi dalla data della delibera. Alla scadenza del predetto periodo la quota del Quinto Aumento di Capitale riservata a TE si intenderà liberata per la parte sottoscritta da quest'ultima; e

(b) una quota del Quinto Aumento di Capitale pari alla quota del capitale sociale di Telco posseduta da AG, MB, IS e SI, sarà rappresentata da Azioni A e sarà riservata alla sottoscrizione, entro e non oltre il termine di 5 mesi dalla data della delibera, da parte di primari investitori italiani (istituzionali o privati) individuati da IS d'accordo con gli altri azionisti titolari di Azioni A (che non potranno negare irragionevolmente la propria accettazione), i quali dovranno aderire ed assumere gli obblighi previsti nell'Accordo di Coinvestimento e nel Patto Parasociale (i "Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale"). L'Accordo di Coinvestimento prevede che in nessun caso i Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale potranno essere soggetti che operino nel settore delle telecomunicazioni, ovvero soggetti titolari di (i) una partecipazione di controllo in una società non quotata attiva nel settore delle telecomunicazioni; o (ii) una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale di una società quotata attiva nel settore delle telecomunicazioni, ovvero una partecipazione inferiore al 10% del capitale di tali società che consenta al titolare la nomina di uno o più consiglieri della società quotata ("Operatori Telefonici"). Secondo quanto previsto nell'Accordo di Coinvestimento, nessun Sottoscrittore del Quinto Aumento di Capitale potrà sottoscrivere una quota del Quinto Aumento di Capitale superiore al 5% del capitale sociale di Telco. L'Accordo di Coinvestimento prevede inoltre che, in caso di mancata sottoscrizione ovvero di sottoscrizione parziale della quota del Quinto Aumento di Capitale riservata ai Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale entro il termine di 5 mesi di cui sopra, tale quota potrà essere sottoscritta per la parte residua dagli altri azionisti titolari di Azioni A. Tali azionisti potranno procedere alla sottoscrizione entro e non oltre il termine di 1 mese a decorrere dalla scadenza del periodo di 5 mesi previsto per la sottoscrizione da parte dei Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale. Alla scadenza del periodo di 6 mesi dalla data della delibera, la quota del Quinto Aumento di Capitale riservata ai Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale si intenderà liberata per la parte sottoscritta da quest'ultimi e/o dagli azionisti Telco titolari di Azioni A, come sopra previsto.

3. Azioni Telco "A" e "B"

L'Accordo di Coinvestimento prevede che le azioni di Telco siano divise tra azioni di categoria A ("Azioni A") ed azioni di categoria B ("Azioni B"), unitamente alle Azioni A, le "Azioni Teleco"), che conferiscono ai loro possessori uguali diritti patrimoniali ed amministrativi fatta eccezione per le disposizioni dello statuto sociale di Telco ("Statuto Teleco") - che dovrà essere conforme alla versione allegata all'Accordo di Coinvestimento, fatta eccezione per le modifiche imposte da norme imperative - relative ad aumento di capitale (art. 5), trasferimento delle azioni (art. 7), diritto di covendita (art. 8), nomina del consiglio di amministrazione (art. 15), e nomina del collegio sindacale (art. 22), riprese nell'Accordo di Coinvestimento e nel Patto Parasociale come di seguito descritto. La disciplina delle Azioni A e delle Azioni B sarà altresì contenuta nello Statuto Telco.

L'Accordo di Coinvestimento prevede inoltre che tutti gli aumenti di capitale di Telco successivi al Quinto Aumento di Capitale, dovranno essere deliberati senza esclusione del diritto di opzione, e che le relative azioni dovranno essere emesse suddivise tra Azioni A ed Azioni B rispettando le proporzioni tra le Azioni A e le Azioni B esistenti alla data del relativo aumento di capitale.

TE potrà sottoscrivere od acquistare (in caso di esercizio del diritto di prelazione secondo quanto previsto dallo Statuto Telco) solo Azioni B ovvero Azioni A (acquisite mediante esercizio del diritto di prelazione) previa conversione in Azioni B secondo quanto di seguito descritto.

Le altre Parti, ivi compresi i Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale e gli Investitori Italiani Qualificati (come di seguito definiti) saranno esclusivamente titolari di Azioni A fatta eccezione per le Azioni B acquistate mediante l'esercizio del diritto di prelazione da convertire in Azioni A secondo quanto di seguito descritto.

L'Accordo di Coinvestimento prevede inoltre che, in caso di ulteriori conferimenti di azioni di Telco (nei limiti della previsione di "Stand Still", di seguito descritta), gli azionisti di TI avranno il diritto di sottoscrivere aumenti del capitale sociale di Telco da liberare in denaro al fine di poter evitare eventuali diluizioni delle loro partecipazioni.

4. Partecipazioni in TI

Successivamente all'esecuzione del Primo Aumento di Capitale ed all'acquisto delle Azioni Olimpia, Telco sarà titolare di una partecipazione diretta ed indiretta pari a circa il 23,6% del capitale ordinario di TI. In particolare:

- Telco deterrà il 100% del capitale di Olimpia che detiene a sua volta circa n. 2.407,3 milioni di azioni ordinarie di TI pari al 17,99% del capitale ordinario di TI;
- Telco deterrà circa n. 749,8 milioni di azioni TI pari a circa il 5,6% del capitale ordinario di TI (di seguito tale partecipazione diretta ed indiretta di Telco, le "Azioni TI").

- PATTO PARASOCIALE⁽¹⁾ -

1. Finalità del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha la finalità di disciplinare, *inter alia*, (i) la corporate governance di Telco; (ii) la presentazione da parte di Telco di una lista ai fini della nomina dei consiglieri di TI; e (iii) il regime di circolazione delle Azioni Telco e delle Azioni TI.

1-bis. Obbligazioni delle Parti efficaci dalla data di stipula dell'Accordo Modificativo e di Rinnovo

Con la sottoscrizione dell'Accordo Modificativo e di Rinnovo le Parti diverse da SI si sono reciprocamente impegnate a non richiedere la Scissione (come di seguito definita) di Telco nelle ipotesi di cui all'articolo 11(b) del Patto Parasociale e sino alla data del 28 aprile 2010.

Le Parti diverse da SI valuteranno con SI eventuali procedure alternative per consentire a SI di uscire dal capitale di Telco (le "Procedure Alternative"), restando inteso che le Procedure Alternative saranno implementate solo qualora siano condivise da tutte le Parti firmatarie dell'Accordo Modificativo e di Rinnovo.

SI non sarà più vincolata dalle disposizioni del Patto Parasociale a far data dal 28 aprile 2010, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sarà completata la Scissione di Telco ovvero una Procedura Alternativa ("Data di Uscita SI"). A far data dalla Data di Uscita SI ogni riferimento alle Parti dovrà pertanto ritenersi non comprensivo di SI.

2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale di Telco

Le Parti aderiscono al Patto Parasociale conferendo tutte le partecipazioni dalle stesse possedute in Telco. Le percentuali di partecipazione possedute dalle Parti in Telco ad esito degli Aumenti di Capitale sono indicate alla tabella di cui al precedente paragrafo "Capitale di Telco".

A partire dalla Data di Uscita SI, il numero di Azioni complessivamente sindacate dalle Parti e le relative percentuali di partecipazione al capitale sociale di Telco, saranno quelle indicate nella seguente tabella:

Azionista	N. Azioni	% su cap. ⁽²⁾
Gruppo Assicurazioni Generali	543.364.315	28,014%
Intesa Sanpaolo	206.464.495	10,645%
Mediobanca	206.464.495	10,645%
Totale Azioni A	956.293305	49,304%
Telefonica (Azioni B)	820.569.068	42,306%
Totale	1.776.862.373	91,61%

⁽¹⁾ La percentuale di capitale sociale sindacata potrebbe subire delle variazioni a seguito dell'uscita di Sintonia.

Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto Parasociale e dell'Accordo di Coinvestimento eserciti il controllo, ai sensi della normativa applicabile, sulle società oggetto dei predetti accordi.

3. Corporate Governance di Telco

Il Patto Parasociale prevede che i principi relativi alla corporate governance di Telco, di seguito riassunti, siano riflessi nella massima misura possibile nello Statuto Telco.

3.1. Consiglio di Amministrazione - nomina e composizione

Il consiglio di amministrazione di Telco sarà composto da 10 amministratori nominati dalle Parti mediante voto di lista secondo il principio di proporzionalità di seguito descritto.

Le Parti titolari di Azioni A ("Azionisti A") avranno diritto di nominare, fintantoché deterranno la maggioranza assoluta del capitale sociale di Telco (50% più 1 azione), sei amministratori, incluso il Presidente. A tal fine la lista verrà predisposta, sulla base del principio di proporzionalità con decisione unanime degli Azionisti A fermo restando che, in mancanza di decisione unanime, secondo quanto previsto dallo Statuto Telco, tale principio di proporzionalità troverà la seguente applicazione: due amministratori verranno designati da AG un amministratore ciascuno verrà designato da IS e MB, i restanti due amministratori, tra cui il Presidente, verranno designati unanimemente.

TE, quale titolare di Azioni B, avrà diritto di nominare (x) quattro amministratori, incluso il Vice-Presidente, fintantoché deterrà una percentuale pari ad almeno il 30% del capitale sociale di Telco, oppure (y) due amministratori fintantoché deterrà una percentuale pari ad almeno il 20% del capitale sociale di Telco.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che, qualora (x) gli Azionisti A vengano a possedere meno della maggioranza assoluta del capitale, il principio di proporzionalità di cui ai paragrafi che precedono verrà applicato in modo da assicurare in ogni caso l'elezione della maggioranza degli amministratori da parte dei soci appartenenti alla categoria di azioni rappresentante almeno la maggioranza assoluta dell'intero capitale sociale di Telco e l'elezione di sette amministratori su dieci da parte dei soci appartenenti alla categoria di azioni Telco rappresentante più del 70% dell'intero capitale sociale di Telco. E inoltre inteso che nel caso in cui una categoria di azionisti si diluisca al di sotto delle sopra menzionate percentuali, tali azionisti dovranno procurare le dimissioni dell/degli amministratori/i interessati in eccedenza.

Qualora un amministratore di Telco, che sia stato designato da una delle Parti, si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, la Parte interessata avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del consiglio di amministrazione richiamata nella presente clausola e le Parti eserciteranno i propri diritti in modo da procurare la nomina della persona indicata dalla parte interessata.

3.2. Delibere Telco a maggioranza qualificata

- Delibere Consiglio di Amministrazione Telco -

Il Patto Parasociale prevede che sulle seguenti materie (le "Materie Riservate"), il consiglio di amministrazione di Telco deliberi con il voto di almeno sette amministratori, fermo restando che, qualora tre o più amministratori si astengano dal voto sulle Materie Riservate o siano assenti nella relativa riunione il *quorum* si ridurrà al voto della maggioranza degli amministratori in carica (i.e. il voto di sei amministratori).

Si segnala peraltro che, qualora tre o più degli amministratori nominati da TE siano assenti da tale riunione o si astengano dal deliberare, il Patto Parasociale prevede che la discussione e deliberazione circa tali Materie Riservate sarà posticipata a successiva riunione del consiglio di amministrazione che dovrà deliberare con le maggioranze speciali sopra richiamate, fermo restando che qualora tre o più amministratori siano assenti o astenuti in tale riunione successiva, il *quorum* si ridurrà al voto della maggioranza degli amministratori in carica (i.e. il voto di sei amministratori).

Le Materie Riservate comprendono:

- l'acquisizione, la cessione di - e la creazione di gravami (direttamente o indirettamente in ogni forma o modalità) riguardanti le - Azioni TI o altri diritti inerenti le stesse ivi compresi, a titolo esemplificativo, diritti di voto, (fatta eccezione per la cessione da parte di Telco di azioni TI al fine di aderire ad un'offerta pubblica d'acquisto, rimanendo inteso e convenuto che questa decisione sarà adottata dal consiglio di amministrazione con una maggioranza semplice, in ogni caso previa autorizzazione da parte dell'assemblea e fermo il Diritto di Riscatto di cui all'articolo 28 dello Statuto Telco, descritto nel successivo paragrafo 10);
- effettuazione di investimenti diversi da quelli in TI;
- decisioni relative all'indebitamento e alla struttura finanziaria per importi superiori ad Euro 75 milioni;
- determinazioni del voto da esprimere nell'assemblea straordinaria di TI convocata ai sensi dell'Articolo 2365 del Codice Civile per approvare deliberazioni su operazioni di natura straordinaria (incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo le deliberazioni aventi un impatto sul capitale sociale di TI, quali gli aumenti o le riduzioni, fusioni o scissioni, fatta eccezione tuttavia per le deliberazioni di cui agli art. 2446-2447 del codice civile italiano o per le altre deliberazioni richieste per conformarsi con la normativa imperativa applicabile); e
- l'approvazione e la modifica del budget di Telco.

- Delibere Assemblea Telco -

Il Patto Parasociale prevede che l'assemblea di Telco deliberi con le seguenti maggioranze qualificate.

- L'assemblea convocata per discutere le seguenti materie, dovrà deliberare ai sensi dell'art. 12.4 dello Statuto Telco, con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 75% dell'intero capitale sociale di Telco:
 - aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, 4° e 5° comma del Codice Civile Italiano,
 - fusioni e scissioni che determinino una diluizione degli azionisti, e
 - modifiche alle previsioni dello Statuto Telco riguardanti la nomina del consiglio di amministrazione e il *quorum* del consiglio di amministrazione e delle assemblee degli azionisti.
- L'assemblea convocata per discutere le seguenti materie, dovrà deliberare ai sensi degli art. 12.3 e 12.4 dello Statuto Telco, con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 65% dell'intero capitale sociale di Telco:
 - ogni altra materia di competenza dell'assemblea straordinaria di Telco, eccezione fatta per le fusioni con società interamente possedute da Telco o in cui Telco detenga una partecipazione di almeno il 90% dell'intero capitale sociale, che saranno di competenza del consiglio di amministrazione di Telco ai sensi degli Articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile Italiano e saranno deliberate con le maggioranze speciali sopra descritte;
 - la politica dei dividendi di Telco;
- L'assemblea convocata per discutere l'autorizzazione necessaria, ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto Telco, per la prestazione di servizi per l'esplicitamento e la gestione, senza limiti territoriali, dei servizi di telecomunicazioni in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato, nonché di servizi di organizzazione aziendale o amministrativa nel settore editoriale, pubblicitario, informatico, telematico e multimediale a favore delle società partecipate da Telco, dovrà deliberare con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 95% dell'intero capitale sociale di Telco.

Con riferimento alle delibere di cui alle lettere A. e B. che precedono, il Patto Parasociale prevede che qualora uno o più azionisti che possiedono più del 30% dell'intero capitale sociale si astengano dal voto o siano assenti dalla relativa riunione assembleare il *quorum* si ridurrà al voto di almeno il 50% dell'intero capitale sociale più una azione.

3.3. Stalli

Il Patto Parasociale prevede che (fatto salvo quanto previsto per l'Opzione di Acquisto descritta nel successivo paragrafo 11) qualora il consiglio di amministrazione non sia in grado di deliberare sulle Materie Riservate indicate alle lettere (a) e (b) che precedono, o l'assemblea non sia in grado di adottare le delibere indicate alle lettere A. e B. che precedono (con l'eccezione della delibera sub B (ii)), con i *quorum* sopra indicati si procederà come di seguito descritto.

Le Parti ricercheranno un compromesso amichevole nei quindici giorni di calendario successivi alla riunione rilevante e, successivamente a tale data, sarà convocata una nuova riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea di Telco (a seconda dei casi) che delibererà a maggioranza semplice (i.e. senza i *quorum* speciali sopra descritti).

Fermo quanto precede, qualora tali delibere vengano adottate con il voto contrario di una Parte o di un amministratore designato da una Parte ("Azionista Dissenziente") tale azionista potrà richiedere in forma scritta entro i successivi 30 giorni alle altre Parti ("Comunicazione di Scissione") che venga data esecuzione alla scissione non-proporzionale di Telco mediante attribuzione, in favore di società beneficiaria possedute al 100% da ciascuno degli Azionisti Dissenzienti, di una quota del patrimonio di Telco corrispondente alla partecipazione posseduta da ciascuno degli Azionisti Dissenzienti in Telco (di seguito, la "Scissione").

In tal caso (x) le Parti dovranno far sì che la Scissione venga perfezionata entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso non più tardi di 6 mesi successivi alla Comunicazione di Scissione, o, se l'operazione è condizionata a qualche autorizzazione ai sensi di legge o di contratto, entro i 6 mesi successivi all'ottenimento di dette autorizzazioni, e (y) Telco procederà all'esecuzione delle deliberazioni relative alle Materie Riservate solo dopo la data di efficacia della Scissione. Salvo nel caso in cui TE eserciti l'Opzione di Acquisto di seguito descritta, immediatamente dopo il ricevimento della Comunicazione di Scissione, la parte di Azioni TI corrispondenti alla partecipazione posseduta dall'Azionista Dissenziente in Telco sarà depositata su conto vincolato presso una società fiduciaria o in altra forma idonea, in ogni caso in modo da garantire l'efficacia della Scissione e l'esercizio dei relativi diritti di voto di essa nel rispetto delle istruzioni di voto impartite dall'Azionista Dissenziente. Qualora TE eserciti l'Opzione di Acquisto di seguito descritta, immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione di Opzione di Acquisto, le Azioni TI oggetto dell'Opzione di Acquisto saranno depositate su conto vincolato presso una società fiduciaria o in altra forma idonea, in ogni caso in modo da garantire l'efficacia dell'Opzione di Acquisto e, subordinatamente al deposito su conto vincolato dell'intero prezzo dell'Opzione di Acquisto, l'esercizio dei diritti di voto sulle stesse nel rispetto delle istruzioni di TE.

A seguito dell'efficacia della Scissione, l'Azionista Dissenziente non sarà ulteriormente vincolato dal Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che - fermo quanto previsto con riguardo alla riduzione dei *quorum* rilevanti in caso di assenza o astensione ed alla procedura di Scissione richiesta dall'Azionista Dissenziente nei casi sopra descritti - qualora nelle altre Materie Riservate non siano raggiunti i *quorum*, le relative proposte saranno ritenute rigettate e nessuna attività verrà intrapresa.

3.4. Nomina Collegio Sindacale Telco

Ai sensi del Patto Parasociale TE avrà diritto di nominare uno dei tre membri effettivi del Collegio Sindacale di Telco, che verrà nominato Presidente, e un membro supplente.

Gli altri azionisti titolari di Azioni A avranno il diritto di nominare due dei tre membri effettivi nel Collegio Sindacale di Telco, e un membro supplente.

4. Corporate governance di Olimpia

A seguito del perfezionamento della fusione di Telco e Olimpia, tale previsione non trova più applicazione.

5. Altre disposizioni del Patto relative a TI e TE

Le Parti del Patto Parasociale hanno dato atto e convenuto che il gruppo TI e il gruppo TE saranno gestiti in maniera autonoma ed indipendente, fatti salvi in ogni caso i diritti e le prerogative delle Parti in base al Patto Parasociale.

Le Parti, inoltre, hanno riconosciuto e dato atto che, fermo restando l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna decisione manageriale di TI, l'investimento in Telco implica una visione ed una prospettiva strategiche.

Pertanto, le Parti considereranno in modo favorevole qualsiasi iniziativa strategica che il management di TI e TE volessero congiuntamente portare avanti, nella loro autonomia ed indipendenza.

Ai sensi del Patto Parasociale, e per l'intera durata del patto Parasociale, il consiglio di amministrazione di Telco approverà la lista che dovrà essere sottoposta all'assemblea dei soci di TI per la nomina dei consiglieri di amministrazione di TI. Tale lista dovrà essere presentata secondo i criteri di seguito indicati:

- TE - nella misura in cui possieda almeno il 30% del capitale sociale di Telco - avrà il diritto di designare due consiglieri di TI i quali saranno inclusi nella lista presentata da Telco con i candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di TE e per quanto possibile, cooptati ai sensi del codice civile; e
- gli Azionisti A - nella misura in cui possiedano almeno il 50% più una azione del capitale sociale di Telco - avranno il diritto di designare gli altri membri della lista come segue nominando tre membri all'unanimità ed i restanti membri sulla base del principio di proporzionalità previsto per la nomina dei consiglieri di Telco sopra descritta.

I consiglieri designati da TE in Telco e TI riceveranno istruzioni da TE di non partecipare, né votare nelle adunanze del consiglio di amministrazione e (TE, per quanto applicabile, non parteciperà, né voterà a ciascuna assemblea degli azionisti di Telco) nelle quali vengano discusse e proposte deliberazioni riguardanti le politiche, la gestione e l'operatività di società, direttamente o indirettamente, controllate da TI che svolgano i propri servizi in paesi in cui siano in vigore limitazioni o restrizioni, legali o regolamentari, all'esercizio dei diritti di voto da parte di TE (quali indiretto e finale azionista di tali società).

Il Patto prevede inoltre che qualora qualsivoglia autorità, antitrust o regolamentare, competente imponga a TE ovvero a TI oneri od obblighi di disinvestimento definitivamente confermati dalle autorità competenti (i "Vincoli") risultanti dall'investimento di TE in Telco e, indirettamente, in TI, allora TE, nel caso in cui i Vincoli siano imposti su TE, o ciascuna delle Parti, nel caso in cui i Vincoli siano imposti a TI, avrà il diritto di richiedere una Scissione come sopra definita.

Le Parti convengono che, nel caso in cui l'operazione di cui al Contratto di Acquisizione sia soggetta a condizioni sospensive da parte di competenti autorità antitrust o regolamentari le quali richiedano che TE riduca le proprie prerogative e diritti in termini di governance in Telco e/o in TI, TE sarà obbligata ad adempiere a tali condizioni sospensive e le Parti concorderanno in buona fede le modifiche al presente Patto Parasociale che, nell'assicurare l'adempimento a tali condizioni sospensive, preservino nella massima misura possibile lo spirito generale che sottende al presente Patto Parasociale.

Le Azioni B che eventualmente residuino ad esito delle procedure sopra descritte (le “**Azioni B Invendute**”) potranno essere trasferite dal Socio Trasferente Azioni B al Potenziale Acquirente Azioni B, entro 15 giorni. Tuttavia, qualora il Potenziale Acquirente Azioni B non accetti di comprare le sole Azioni B Invendute, in tal caso il Socio Trasferente Azioni B avrà diritto di vendere al Potenziale Acquirente Azioni B tutte le Azioni B originariamente offerte in prelazione agli Azionisti.

9.3. Altre disposizioni in materia di trasferimento di Azioni Telco

Il Patto Parasociale dispone che nell’ipotesi in cui il trasferimento delle Azioni Telco non preveda un corrispettivo in denaro ovvero non lo preveda integralmente in denaro, il prezzo al quale gli Azionisti di Telco potranno acquistare le azioni loro offerte in prelazione sarà determinato di comune accordo dall’Azionista che intenda trasferire le azioni e gli Azionisti che abbiano esercitato la prelazione e, in caso di mancato accordo, sarà determinato in base a criteri predeterminati (sulla base del patrimonio netto rettificato tenuto conto della medie aritmetiche dei prezzi ufficiali di borsa delle Azioni TI nei 30 giorni precedenti la data di offerta in prelazione) su cui, in caso di contestazioni, si baserà l’esperto eventualmente nominato dall’Autorità giudiziaria.

Rimane inoltre pattuito tra le Parti che (i) tutti i trasferimenti di Azioni Telco previsti ai sensi del Patto sono soggetti alle applicabili disposizioni antitrust e/o regolamentari e che (ii) i trasferimenti effettuati in violazione delle disposizioni del Patto Parasociale in materia di trasferimento di Azioni Telco saranno inefficaci e non opponibili nei confronti di Telco.

9.4. Diritto di co-vendita (tag along)

Fermo restando quanto precede in materia di trasferimento di Azioni Telco, qualora uno o più Azionisti di Telco (congiuntamente il “**Socio Rilevante**”) (i) intendano trasferire anche in una o più volte, un numero di Azioni Telco pari ad almeno il 30% del capitale sociale di Telco (la “**Quota Rilevante**”) ad un terzo potenziale acquirente (o a più terzi potenziali acquirenti che siano appartenenti al medesimo gruppo o legati da rapporti di controllo o collegamento tra loro ex art. 2359 c.c. o che agiscano di concerto ex art. 109 TUF per l’acquisto della Quota Rilevante), e (ii) alla scadenza del termine di esercizio nessuno degli altri Azionisti eserciti il Diritto di Prelazione ovvero, nonostante l’esercizio del Diritto di Prelazione sia ancora pendente l’offerta da parte del terzo per una quota pari ad almeno la Quota Rilevante, l’Azionista (o gli Azionisti) che non abbia esercitato il Diritto di Prelazione (il “**Socio Inoptante**”), avrà il diritto di trasferire al terzo potenziale acquirente (a parità di condizioni) le proprie Azioni Telco (“**Diritto di Covendita**”). Qualora il trasferimento da parte del Socio Rilevante riguardi solo una parte delle Azioni Telco dallo stesso possedute, il Diritto di Covendita spetterà al Socio Inoptante nella medesima proporzione esistente fra il numero di Azioni Telco da trasferirsi da parte del Socio Rilevante ed il totale delle azioni possedute dal Socio Rilevante.

Il Socio Inoptante che intenda esercitare il Diritto di Covendita dovrà darne comunicazione scritta con le modalità e nei termini previsti per l’esercizio del Diritto di Prelazione e per l’effetto sarà obbligato a vendere le azioni (nel numero sopra determinato) libere da ogni vincolo, gravame o diritto in favore di terzi, al terzo potenziale acquirente.

Il Socio Rilevante dovrà far sì che il terzo potenziale acquirente (a) accetti incondizionatamente la proposta di vendita di ciascun Socio Inoptante senza poter richiedere al riguardo alcuna dichiarazione e/o garanzia ad eccezione delle garanzie attinenti (ai) alla titolarità delle azioni di proprietà del Socio Inoptante ed alla capacità di disporre liberamente e (aai) al fatto che le azioni siano libere da ogni vincolo, gravame o diritto in favore di terzi; e (b) acquisti tutte le azioni (nel numero sopra determinato) oggetto della proposta di vendita di ciascun Socio Inoptante.

Il trasferimento delle azioni da parte del Socio Rilevante e degli altri Soci Inoptanti dovrà avvenire in un unico contesto, con contestuale pagamento del prezzo, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di vendita.

Qualora nessun Azionista abbia esercitato il Diritto di Prelazione né il Diritto di Covendita, il Socio Rilevante potrà trasferire le proprie azioni al terzo acquirente a condizione che: (a) il trasferimento avvenga alle medesime condizioni indicate agli altri Azionisti e (b) il trasferimento avvenga entro 15 giorni (termine che sarà ragionevolmente esteso qualora vi siano obblighi di comunicazione preventiva ed autorizzazione da parte di un’autorità), restando inteso che il predetto termine si considererà rispettato qualora entro la relativa scadenza il Socio Rilevante abbia perfezionato con il terzo potenziale acquirente un contratto di compravendita ad efficacia differita (per non oltre 6 mesi) o condizionata esclusivamente all’ottenimento di autorizzazioni richieste dalla legge o da regolamenti.

10. Diritto di Riscatto

Premesso che l’adesione da parte di Telco ad eventuali offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute da Telco in TI è soggetta all’autorizzazione assembleare ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile e dell’art. 10.1 dello Statuto Telco, il Patto Parasociale richiama quanto previsto all’art. 28 dello Statuto Telco che prevede che ciascuna Azione (sia Azione A che Azione B) sia riscattabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2437-*sexies* del codice civile (il “**Diritto di Riscatto**”) da parte dell’azionista (o degli azionisti) dissenziente nell’assemblea ordinaria di Telco chiamata ad autorizzare l’adesione da parte di Telco ad eventuali offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute da Telco in TI. Il Diritto di Riscatto potrà essere esercitato solo per tutte le azioni di Telco detenute dagli altri Azionisti, nel rispetto della procedura dettata nello statuto di Telco al prezzo indicato all’art. 28.3(iv) dello Statuto Telco in misura pari al patrimonio netto rettificato di Telco, diviso per il numero totale delle sue azioni. Il patrimonio netto rettificato di Telco sarà a tal fine determinato tenuto conto del maggiore tra (i) il corrispettivo offerto per le azioni TI oggetto dell’offerta pubblica d’acquisto, e (ii) il prezzo delle azioni detenute in TI calcolato sulla base delle medie aritmetiche dei prezzi ufficiali di borsa nei 30 giorni precedenti alla data la data della comunicazione di esercizio del Diritto di Riscatto.

11. Opzione d’acquisto

Qualora il Consiglio di Amministrazione decida (con la maggioranza semplice conseguente all’avvenuto Stallo) di trasferire, direttamente o indirettamente, le azioni TI, e TE sia Azionista Dissenziente in tale delibera, TE potrà esercitare, entro 30 giorni dalla predetta delibera, alternativamente: (a) il diritto di acquistare da Telco le Azioni TI allo stesso prezzo e condizioni offerte dal terzo che ha proposto di acquistare le azioni TI, ovvero (b) il diritto di richiedere l’avvio della procedura di Scissione sopra descritta.

Il Patto prevede poi che ciascuna Parte si impegni a far sì che gli eventuali trasferimenti di Azioni Telco in favore di Investitori Italiani Qualificati o di soggetti diversi dalle Parti medesime (nel rispetto delle procedure previste nello Statuto Telco) nonché la sottoscrizione di Azioni Telco da parte dei Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale o da parte di Investitori Italiani Qualificati (nel rispetto delle procedure previste nello Statuto Telco) siano sospensivamente condizionati all’adesione da parte di detti soggetti al Patto Parasociale.

Il Patto prevede inoltre l’obbligo (i) di MB, AG e IS di non sollecitare offerte da parte di Operatori Telefonici aventi ad oggetto l’eventuale acquisto o sottoscrizione di Azioni Telco e Azioni TI e/o l’acquisto di Beni Stranieri Rilevanti di TI e/o alleanze strategiche con TI, informando per quanto possibile TE delle eventuali offerte non sollecitate ricevute, e (ii) di MB e IS ad astenersi dal fornire qualsiasi servizio di consulenza o finanziamento in favore di Operatori Telefonici connesso all’acquisizione o sottoscrizione da parte di tali Operatori Telefonici di Azioni Telco ed Azioni TI, e/o connesso all’acquisizione da parte di qualsiasi Operatore Telefonico di Beni Stranieri Rilevanti di TI; e/o connesso ad alleanze strategiche tra TI e qualsiasi Operatore Telefonico.

Ai sensi dell’Accordo Modificativo, le Parti hanno convenuto che, senza pregiudizio per la previsione di *Standstill* che, in ogni caso, rimane pienamente valida ed efficace, tali restrizioni non si applicheranno ad alcuna operazione sulle azioni di TI rientranti nello scopo dei servizi di investimento – come definiti all’articolo 1, comma 5, lettere da (b) a (e) del Decreto Legislativo n. 58/1998 – forniti da MB, AG e IS e/o da qualsiasi società dei loro rispettivi gruppi in favore di un Operatore Telefonico nell’ordinaria attività d’impresa, a condizione che l’operazione in questione non riguardi Azioni TI con Diritto di Voto superiori al 2% del Capitale di TI con Diritto di Voto.

12. Durata

Il presente Patto Parasociale ha durata di tre (3) anni a decorrere dal 28 aprile 2007 e sino al 28 aprile 2010 (la “**Prima Data di Scadenza**”).

Con la sottoscrizione dell’Accordo Modificativo e di Rinnovo le Parti hanno convenuto di rinnovare il Patto Parasociale per un ulteriore periodo di tre (3) anni e quindi dalla Prima Data di Scadenza e sino al 28 aprile 2013 (la “**Seconda Data di Scadenza**”).

Ciascuna Parte (la “**Parte Uscente**”) potrà richiedere in forma scritta la Scissione mediante invio di comunicazione scritta alle altre Parti (la “**Comunicazione di Uscita**”) soltanto nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2012 ed il 28 ottobre 2012 (il “**Periodo per la Comunicazione di Uscita**”). In tal caso le Parti saranno obbligate a dare corso alla Scissione entro un ragionevole periodo di tempo e comunque non oltre sei (6) mesi dalla data della Comunicazione di Uscita, ovvero, qualora l’operazione debba essere preventivamente autorizzata, entro sei (6) mesi dalla data in cui sia concessa tale autorizzazione. Qualora la Scissione sia richiesta da una o più Parti negli ultimi cinque (5) giorni del Periodo per la Comunicazione di Uscita, detto periodo sarà esteso sino al 5 novembre 2012.

In ogni caso in cui una Parte Uscente abbia trasmesso alle altre Parti una Comunicazione di Uscita, il Patto Parasociale continuerà a vincolare detta Parte Uscente sino alla Seconda Data di Scadenza ovvero, se antecedente, sino alla data in cui sia completata la Scissione. Il Patto Parasociale continuerà invece ad essere produttivo di effetti nei confronti delle altre Parti sino alla Seconda Data di Scadenza.

In aggiunta e senza pregiudizio a quanto sopra previsto con riferimento al diritto di ciascuna Parte di richiedere la Scissione nel Periodo per la Comunicazione di Uscita, nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2011 ed il 28 aprile 2011 (il “**Periodo per la Comunicazione di Recesso**”) ciascuna Parte (la “**Parte Recedente**”) avrà il diritto di recedere dal Patto Parasociale e di richiedere la Scissione mediante invio di comunicazione scritta alle altre Parti (la “**Comunicazione di Recesso**”). In tale ipotesi, le Parti saranno obbligate a dare corso alla Scissione entro un ragionevole periodo di tempo e comunque non oltre sei (6) mesi dalla data della Comunicazione di Recesso, ovvero, qualora l’operazione debba essere preventivamente autorizzata, entro sei (6) mesi dalla data in cui sia concessa tale autorizzazione. Qualora la Scissione sia richiesta da una o più Parti negli ultimi cinque (5) giorni del Periodo per la Comunicazione di Recesso, detto periodo sarà esteso sino al 5 maggio 2011.

In ogni caso in cui una Parte Recedente abbia trasmesso alle altre Parti una Comunicazione di Recesso, il recesso prenderà efficacia dalla data in cui sarà completata la Scissione ed il Patto Parasociale continuerà a vincolare detta Parte Recedente sino alla Seconda Data di Scadenza ovvero, se antecedente, sino alla data in cui sia completata la Scissione. Il Patto Parasociale continuerà invece ad essere produttivo di effetti nei confronti delle altre Parti sino alla Seconda Data di Scadenza.

Il Patto prevede altresì che sia consentito alle Parti Uscenti, qualora lo decidano, di sottoscrivere un nuovo patto parasociale con le altre Parti, da negoziare in buona fede, a condizione che la Scissione si sia perfezionata e che la Parte Uscente conferisca le relative azioni in tale nuovo patto parasociale. Qualora non vi siano Parti Uscenti, le Parti negozieranno in buona fede e prima della Data di Scadenza un nuovo patto parasociale in linea, *mutatis mutandis*, con i termini e le condizioni del presente Patto per un ulteriore periodo di tre anni.

13. Ufficio del registro delle imprese presso il quale l’Accordo di Coinvestimento ed il Patto Parasociale saranno depositati

L’Accordo di Coinvestimento, il Patto Parasociale, l’Accordo Modificativo, il Secondo Accordo Modificativo e l’Accordo Modificativo e di Rinnovo verranno depositati in lingua italiana, nei termini di legge, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Una copia in lingua inglese dell’Accordo di Coinvestimento, del Patto Parasociale, dell’Accordo Modificativo, del Secondo Accordo Modificativo e dell’Accordo Modificativo di Rinnovo, è altresì a disposizione del pubblico sui siti internet di TE, AG, IS e MB.

Milano, 6 novembre 2009

^[1] Con atto di fusione in data 17 dicembre 2007 ed efficace dal 18 dicembre 2007, Olimpia si è fusa per incorporazione in Telco e per l’effetto Olimpia si è estinta e le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale della stessa Olimpia sono state annullate senza concambio. Conseguentemente, a partire dal 18 dicembre 2007 tutte le disposizioni del presente Patto Parasociale relative ad Olimpia non trovano più applicazione.